Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 1963
relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile allo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01

(63/377/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che esiste momentaneamente nei paesi della Comunità una penuria di zucchero a cui la nuova produzione non potrà portar rimedio nell'immediato;

Considerando che, così stando le cose, è nell'interesse della Comunità che il dazio della tariffa doganale comune per lo zucchero di barbabietola e di canna allo stato solido, della voce 17.01, sia del tutto sospeso per un determinato periodo;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile allo zucchero di barbietola e di canna allo stato solido, della voce 17.01, è sospeso totalmente fino al 31 luglio 1963.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 18 giugno 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS
